

# COMUNE DI VELLETRI (RM)

## SETTORE FINANZIARIO

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - VERSAMENTO SALDO I.C.I. ANNO 2009

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;

Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visto il Regolamento approvato da questo comune che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 24 marzo 2009, adottata da questo ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del richiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

#### RENDE NOTO

**IL 16  
DICEMBRE  
2009**

Scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2009, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata (nel caso, ovviamente, non sia stata esercitata la facoltà di eseguire il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata).

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta, in modo alternativo, mediante:

- versamento sul conto corrente postale n° 52258399 intestato a "AZIENDA SPECIALE VELLETRI – ICI ORDINARIA";
- modello di versamento «F24».

- In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
- Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
- **In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n° 93/2008:**

**1° È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto (per pertinenza, ai sensi del vigente regolamento comunale, si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale).**

**2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai fini dell'esenzione dell'imposta - ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'imposta e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 504/1992 - si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008 (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della prima rata di acconto ICI).**

**3° L'esenzione si applica anche:**

- a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
- b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli

## Istituti autonomi per le case popolari.

- Sono soggetti all'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante.  
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
- L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota applicata (‰)
1	- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, RESIDENTE NEL COMUNE, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 (ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONE IN VILLE) E A/9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTE PREGIO ARTISTICO E STORICO) .....	5,50
2	- ALIQUOTA ORDINARIA, PER TUTTE LE RESTANTI UNITA' IMMOBILIARI .....	7,00

Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d'imposta sono state determinate, in relazione al combinato disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nelle misure di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Riduzioni d'imposta (%)	Detrazione d'imposta (euro in ragione annua)
1	- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 (ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONE IN VILLE) E A/9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGIO ARTISTICO E STORICO )	-	103,29

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento permette al contribuente di rimediare spontaneamente, entro specifici termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato tramite lo stesso bollettino postale utilizzato per i versamenti normali, maggiorando la sola cifra del totale da versare con le sanzioni e gli interessi e indicando senza alcuna maggiorazione le cifre dedicate alle singole voci. Nel modello di pagamento in euro è inserita un'apposita casella da barrare nel caso in cui il pagamento sia comprensivo delle sanzioni e degli interessi previsti dal ravvedimento.

### *Ravvedimento per omesso o parziale versamento:*

- se il versamento è effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del **2,50%** (30% ridotto a 1/12) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali maturati;
- se il versamento viene effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del **3%** (30% ridotto a 1/10) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali.

Per il perfezionamento del ravvedimento è necessario il pagamento entro il termine previsto:

- dell'imposta o della differenza di imposta dovuta;
- degli interessi legali, calcolati solo sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

Dalla residenza comunale, li 2 dicembre 2009



**Il Dirigente Settore Finanziario F.F.**

*Dott.ssa Rossella Prospero*